

# Consiglio regionale del Piemonte - Leggi regionali

---

## Legge regionale n. 11 del 17 marzo 2008

---

### Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

(B.U.20 Marzo 2008, n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato.  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA  
la seguente legge:

#### **Art. 1**

*(Principi e finalità)*

- 1.** La Regione Piemonte riconosce che le forme di violenza contro le donne costituiscono un oltraggio all'inviolabilità della persona e una violazione della sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi.
- 2.** La Regione, al fine della tutela della dignità e dell'integrità fisica e psichica delle donne, promuove iniziative concrete di solidarietà e interviene con azioni efficaci contro ogni forma di violenza sessuale, maltrattamenti fisici e psicologici, fenomeni di persecuzione, abusi e minacce, molestie e ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.
- 3.** La Regione, per gli interventi di cui al comma 2, sostiene le vittime di violenza, garantendo a tutte, direttamente o indirettamente, il diritto al patrocinio legale gratuito.

#### **Art. 2**

*(Fondo di solidarietà per le vittime di violenza e maltrattamenti)*

- 1.** La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, istituisce un fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti (di seguito denominato fondo) volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.
- 2.** Il fondo viene utilizzato per coprire, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4, le spese di assistenza legale o per la costituzione di parte civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3.
- 3.** La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 4, provvede altresì a definire i criteri per il recupero dei contributi e per la loro restituzione al fondo, nei limiti di quanto erogato dallo stesso, con particolare riferimento ai casi in cui:
  - a)** a favore della vittima beneficiaria dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale è disposto, con sentenza, il pagamento delle spese processuali;
  - b)** i soggetti beneficiari dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale sono successivamente condannati per calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela.

#### **Art. 3**

*(Convenzione per l'istituzione di un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di solidarietà)*

- 1.** La Regione stipula una convenzione con gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di cui all'articolo 2, con esperienza e formazione continua specifiche nel settore.
- 2.** La convenzione di cui al comma 1 prevede:
  - a)** modalità di individuazione dei professionisti;
  - b)** modalità di raccordo con i servizi territoriali e con le associazioni legalmente costituite e iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), che operano per contrastare le forme di violenza nei confronti delle donne;
  - c)** modalità di periodico aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1;
  - d)** modalità di accesso al fondo, con particolare riferimento ai soggetti per i quali non sussistono le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  - e)** modalità di determinazione degli onorari spettanti agli avvocati iscritti all'elenco di cui al comma 1.

#### **Art. 4**

*(Erogazione delle disponibilità del fondo di solidarietà)*

- 1.** La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce i criteri di erogazione delle disponibilità del fondo, anche sulla base della condizione reddituale della vittima, e le modalità di attuazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.

#### **Art. 5**

*(Clausola valutativa)*

- 1.** Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale che contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
  - a)** il tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilità del fondo;
  - b)** l'entità del contributo;
  - c)** il tipo e il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
  - d)** la tipologia dei reati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari, in riferimento ai quali è stata accolta la richiesta di ammissione alle disponibilità del fondo;
  - e)** le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del fondo;
  - f)** il numero delle convenzioni stipulate con gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte.

#### **Art. 6**

*(Norma finanziaria)*

- 1.** All'istituzione del fondo di solidarietà finalizzato al patrocinio legale a favore delle donne vittime di violenza e maltrattamenti, il cui stanziamento, a partire dall'esercizio finanziario 2008, è pari a 1 milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza e di cassa, ed è iscritto nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) SA01001 (Gabinetto della Presidenza Segreteria struttura S1 Titolo I spese correnti) del bilancio regionale, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi' 17 marzo 2008

*Mercedes Bresso*

---

[arianna.info@consiglioregionale.piemonte.it](mailto:arianna.info@consiglioregionale.piemonte.it)